



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 8.2020**

**Seregno, 4 febbraio 2020**

### **RITENUTE IRPEF NEGLI APPALTI ANNO 2020**

In sede di conversione del D.L. 124/2019<sup>l</sup> sono stati ridimensionati gli adempimenti del committente collegati a contratti di appalti, subappalti e affidamento di lavori.

Il versamento delle ritenute fiscali deve essere effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Si riepilogano i caratteri principali della disposizione.

### **DECORRENZA**

La norma è applicabile con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, **relativamente ai versamenti delle ritenute da eseguirsi nel mese di febbraio 2020**), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1.01.2020.

### **SOGGETTI**

Sono tenuti ad effettuare le ritenute IRPEF alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo **superiore a € 200.000** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, caratterizzati da prevalente **utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali** di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Di conseguenza, la nuova disciplina non si applica al ricorrere di una o più delle seguenti fattispecie quando:

- (i) l'affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera (ad esempio contratti di cessione con posa in opera);
- (ii) il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente (ad esempio il caso dei contoterzisti);
- (iii) i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
- (iv) il valore annuo dell'appalto non supera i 200mila euro.

Inoltre, è opportuno ricordare che la norma prevede altri casi di esclusione dedicati alle imprese appaltatrici virtuose (comma 5) se trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b. non risultino: - iscrizioni a ruolo, - accertamenti esecutivi o - avvisi di addebito affidati all'agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

### **DELEGHE DI PAGAMENTO**

Il versamento di tali ritenute è effettuato **dall'impresa appaltatrice** o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, **con distinte deleghe** per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

I committenti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione "dati anagrafici" del modello F24 ove dovrà essere indicato nel campo "Codice fiscale del coobbligato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

Per consentire la verifica, l'appaltatrice deve versare le ritenute fiscali con modelli F24 separati (cioè dedicati all'appalto) e trasmettere – entro cinque giorni dalla prevista scadenza di versamento – le relative quietanze al committente, allegando un elenco dei lavoratori impegnati nell'appalto con l'indicazione della retribuzione, delle ore lavorate, delle ritenute fiscali operate (allegato un esempio di prospetto in calce alla circolare).

Si noti che questo obbligo di comunicazione permetterà al committente anche la verifica del costo effettivo dell'appalto e dei margini applicati dalla impresa appaltatrice.

Altro aspetto collegato alla redazione del modello F24 riguarda la necessità di redigere distinti modelli di pagamento per ogni singolo appalto. Se un lavoratore, in un mese, è contemporaneamente occupato in due appalti, la ritenuta fiscale complessivamente operata dovrà essere suddivisa tra i due modelli F24.

L'impresa appaltatrice, inoltre, nel modello F24, **non può operare alcuna compensazione.**

La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi (ad esempio in base al numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese). Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.

Se a tale data, l'appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente (i) non trasmette le deleghe; (ii) dalle deleghe risulti l'omesso o insufficiente versamento il committente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell'opera o servizio, o per l'importo pari alle ritenute non versate. Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

### Esempio comunicazione dati al committente da inviare via PEC

Soc. XXXXXXX

Cantiere di .....

Mese di .....

N.	Dipendente	Cod. Fiscale	Retribuzione oraria	Ore lavorate	Retribuzione lorda	Ritenute operate		
			A	B	C= A x B	1001	Add. Reg.	Add. Com
1								
2								
3								
4								

#### <sup>i</sup> Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 -

Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed applicazione a decorrere dal 01.01.2020, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

#### Articolo 17 bis

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Testo in vigore dal 25 dicembre 2019

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.